



Caterina Dereatti
Il 'caso Micheletti' e la cittadinanza dell'Unione europea. Prospettive europee per le seconde generazioni di emigranti

Parole chiave: Cittadinanza, Unione europea, Diritti

Abstract: This paper analyzes the European citizenship rights starting from the Micheletti case (of the ECJ); the Author investigates the Member States powers concerning the allocation of citizenship and the rights for who has the nationality of a Member State and of a third country one (this is the case of many "European" migrants outside Europe).

Keywords: Citizenship, European Union, Rights

Contenuto in: Nuovi valori dell'italianità nel mondo. Tra identità e imprenditorialità

Curatori: Raffaella Bombi e Vincenzo Orioles

Editore: Forum

Luogo di pubblicazione: Udine

Anno di pubblicazione: 2011

Collana: Convegni e incontri

ISBN: 978-88-8420-726-5

ISBN: 978-88-8420-969-6 (versione digitale)

Pagine: 91-99

DOI: 10.4424/978-88-8420-709-8-10

Per citare: Caterina Dereatti, «Il 'caso Micheletti' e la cittadinanza dell'Unione europea. Prospettive europee per le seconde generazioni di emigranti», in Raffaella Bombi e Vincenzo Orioles (a cura di), *Nuovi valori dell'italianità nel mondo. Tra identità e imprenditorialità*, Udine, Forum, 2011, pp. 91-99

Url: <http://217.194.13.218:9012/forumeditrice/percorsi/lingua-e-letteratura/convegni/nuovi-valori-dellitalianita-nel-mondo/il-2018caso-micheletti2019-e-la-cittadinanza>

IL 'CASO MICHELETTI' E LA CITTADINANZA DELL'UNIONE EUROPEA. PROSPETTIVE EUROPEE PER LE SECONDE GENERAZIONI DI EMIGRANTI

Caterina Dereatti

1. Introduzione

Le possibilità che discendono dal possesso della cittadinanza dell'Unione europea¹ e che permeano la quotidianità dei milioni di cittadini degli Stati (membri) rappresentano certamente una delle più alte manifestazioni del processo di integrazione europea delineandone in modo davvero ineccepibile la peculiarità ed unicità nel panorama mondiale².

¹ In tema di cittadinanza europea cfr. *ex multis*, R. ADAM, *Prime riflessioni sulla cittadinanza dell'Unione*, in "Rivista di diritto internazionale", 1992, pp. 622 sgg.; A. MATTERA, "Civis europaeus sum". *La libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e la diretta applicabilità dell'art. 18 (ex art. 8A) del Trattato CE*, in "Il Diritto dell'Unione europea", 1999, pp. 431 sgg.; F. ALCARO - G. BALDINI, *Profili evolutivi della cittadinanza europea: verso un diritto privato comunitario?*, in "Rivista italiana di diritto pubblico comunitario", 2002, pp. 445 sgg.; A. CELOTTO, *La cittadinanza europea*, in "Il Diritto dell'Unione europea", 2005, pp. 379 sgg.; M. CONDINANZI - A. LANG - B. NASCIBENE, *Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone*, Milano, Giuffrè, 2006; P. LOGROSCINO, *La cittadinanza dell'Unione: la crisi dei concetti tradizionali*, in "Il Diritto dell'Unione europea", 2006, pp. 407 sgg.; L.R. ROSSI, *I cittadini*, in A. Tizzano (a cura di), *Il diritto privato dell'Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 97 sgg.; M. CONDINANZI - B. NASCIBENE, *Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone*, in M.P. Chiti - G. Greco (a cura di), *Trattato di Diritto amministrativo europeo*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 87 sgg. Per i recenti sviluppi vedi anche *Quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione* (1° maggio 2004 - 30 giugno 2007) del 15 febbraio 2008, COM(2008)0085; Risoluzione del parlamento europeo del 2 aprile 2009, *Problemi e prospettive della cittadinanza*, 2008/2234(INI), in "GUUE", n. C 137 E del 27 maggio 2010, pp. 14 sgg.; Relazione della Commissione sui progressi verso l'effettiva cittadinanza dell'UE 2007-2010, COM(2010)602.

² "La cittadinanza dell'Unione presuppone la cittadinanza di uno Stato membro, ma è anche una nozione giuridica e politica autonoma rispetto a quella di cittadinanza nazionale. La cittadinanza di uno Stato membro non consente solo l'accesso al godimento dei diritti conferiti dal diritto comunitario, essa ci rende cittadini dell'Unione. La cittadinanza europea costituisce inoltre qualcosa in più di un insieme di diritti che, di per sé, potrebbero essere concessi anche a coloro che non la possiedono. Essa presuppone l'esistenza di un collegamento di natura politica tra i cittadini europei, anche se non si tratta di un rapporto di appartenenza ad un popolo. Tale nesso politico unisce, al contrario, i popoli dell'Europa. Esso si fonda sul loro impegno reciproco ad

L'introduzione di una specifica norma sulla cittadinanza dell'Unione europea risale in realtà solo al Trattato di Maastricht³, ed ha costituito un momento di sintesi delle istanze che negli anni immediatamente precedenti erano state portate alla luce dal dibattito europeo.

Più di ogni altra innovazione, infatti, essa appariva idonea ad esprimere il senso politico e le finalità complessive del processo d'integrazione europea, almeno nella visione che di tale processo hanno la maggior parte dei suoi protagonisti. La creazione di una siffatta cittadinanza doveva rappresentare in effetti un segno concreto e preciso della comune appartenenza dei cittadini degli Stati membri alla costruzione comunitaria, intesa non solo come processo d'integrazione economica tra gli Stati membri, ma anche come costruzione di un'area socio-politica, qualificata in particolare dall'adesione a comuni valori di popoli che ormai da decenni hanno deciso di perseguire un disegno unitario e di condividere un comune destino⁴.

Se è vero che con Maastricht si è dato il via ad un riconoscimento formale della cittadinanza dell'Unione europea (ed alle conseguenze del suo possesso), occorre tuttavia precisare che numerosi dei diritti attribuiti ai cittadini degli Stati membri grazie ad essa erano in realtà già delineati nei Trattati precedenti: si pensi ad esempio al diritto di circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'allora Comunità (oggi Unione europea), libertà che può essere considerata come una prima manifestazione *in nuce* dei diritti discendenti dalla cittadinanza europea *tout court*⁵.

Sul contenuto dei diritti discendenti dalla cittadinanza dell'Unione europea così come delineati dalle norme dei Trattati (con particolare riferimento alle

aprire le rispettive comunità politiche agli altri cittadini europei e a costruire una nuova forma di solidarietà civica e politica su scala europea. Il nesso in questione non presuppone l'esistenza di un unico popolo, ma di uno spazio politico europeo, dal quale scaturiscono diritti e doveri. Poiché non implica l'esistenza di un popolo europeo, la cittadinanza dell'Unione è concettualmente scissa dalla cittadinanza nazionale". Così l'Avvocato generale Poireres Maduro nelle conclusioni del 30 settembre 2009, causa n. C-135/08, *Rottmann*.

³ Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, entrato in vigore dal 1° novembre 1993, in "GU-CE", n. C 191 del 1992.

⁴ Così A. TIZZANO, *Alle origini della cittadinanza europea*, in "Il Diritto dell'Unione europea", 4/2010, pp. 1031 sgg.

⁵ Pare a questo proposito di doversi condividere l'affermazione secondo la quale "l'idea di una cittadinanza dell'Unione, [...] ha trovato una più precisa ragione di affermazione in due dati che hanno stabilito un collegamento tra i cittadini degli Stati membri e la Comunità non riconducibile ad alcun modello desumibile da precedenti esperienze: 1) innanzitutto l'affermazione (sia pure senza iniziali difficoltà) del diritto comunitario come "un ordinamento giuridico di nuovo genere che riconosce soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini" e poi 2) l'elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo". Così P. MENGOZZI, *Istituzioni di diritto comunitario e dell'Unione europea 2006*, Padova, Cedam, 2006, p. 291.

modifiche da ultimo introdotte con il Trattato di Lisbona) ci si soffermerà, seppure brevemente, nel prosieguo di questa trattazione. Si ritiene, invero, di specificare subito come l'attribuzione della cittadinanza europea dipenda da un pre-requisito imprescindibile: il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri. Ciò che importa è che è cittadino europeo chiunque sia cittadino di uno degli Stati europei. Indicativa a tale proposito appare la nuova formulazione introdotta dal Trattato di Lisbona che nel confermare tale impostazione all'art. 20 TFUE espressamente afferma che "La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce"⁶.

2. La doppia cittadinanza del signor Micheletti ed il rinvio pregiudiziale

Appare interessante richiamare in questa sede una delle sentenze della Corte di giustizia maggiormente significative in materia di attribuzione della cittadinanza e di diritti dei cittadini europei, peraltro pronunciata allorché il Trattato di Maastricht (che come si è visto ha introdotto specifiche previsioni in materia di cittadinanza) non ancora entrato in vigore era tuttavia già stato predisposto.

Le peculiarità del caso Micheletti⁷, infatti, ne fanno un *leading case*, i cui effetti sono certamente rilevanti per capire da un lato quale sia il margine di azione degli Stati membri in materia di attribuzione della cittadinanza, dall'altro per comprendere quali sono i diritti di chi possiede la cittadinanza di uno Stato membro in aggiunta a quella di un Paese terzo (ed è questo il caso di molti cittadini di "seconda generazione", figli cioè di emigranti e residenti in modo stabile al di fuori territorio europeo).

Il caso in esame nasce da una controversia tra il sig. Mario Vicente Micheletti e la *Delegación del Gobierno della Cantabria* in Spagna. Il sig. Micheletti possedeva la doppia cittadinanza, argentina ed italiana; quest'ultima gli era stata riconosciuta in virtù di una disposizione nazionale italiana⁸ che attribuiva questa cittadinanza al soggetto che fosse figlio di padre o madre cittadini italia-

⁶ Si noti a questo proposito come la formulazione del vecchio art. 17 TCE recitasse che "La cittadinanza dell'Unione costituisce un completamento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima".

⁷ Sentenza Corte giust. 7 luglio 1992, in causa n C-369/90, *Mario Vicente Micheletti e altri contro Delegación del Gobierno en Cantabria*, in "Racc." 1992, p. I-4239. Per un commento al caso Micheletti oltre che ai testi indicati nella nota 1, cfr. *ex multis*: L. CARTOU *La cour et une matière quelque peu sulfureuse: liberté de circulation et d'établissement et double nationalité*, in "Les petites affiches", 1993, pp. 18 sgg.; D. RUZÉ, *Nationalité, effectivité et droit communautaire*, in "Revue générale de droit international public", 1993, pp. 107 sgg.

⁸ L. 13 giugno 1992, n. 555, *Nuove norme sulla cittadinanza*, in "GURI", n. 38, 15 febbraio 1992.

ni. Egli, pertanto, figlio di emigrati ed espressione di quella “seconda generazione” perfettamente integrata nel nuovo paese, era sì cittadino argentino ma anche cittadino italiano per *ius sanguinis*.

Nel gennaio 1989 il Ministero dell’Educazione e delle Scienze spagnolo, in conformità con un accordo di cooperazione culturale ispano-argentina, riconosceva l’equipollenza del titolo universitario di odontoiatra ottenuto in Argentina del sig. Micheletti. In seguito quest’ultimo richiedeva all’amministrazione spagnola il rilascio della tessera provvisoria di residente comunitario, che gli veniva rilasciata per un periodo di sei mesi. La domanda di rinnovo (presentata prima della scadenza) ed il successivo ricorso amministrativo gli venivano tuttavia respinti. La ragione del rifiuto si fondava sulla disposizione dell’art. 9 del codice civile spagnolo che prevedeva, per i casi di doppia cittadinanza (che non fosse quella spagnola), che dovesse prevalere quella corrispondente alla residenza abituale dell’interessato prima del suo arrivo in Spagna. Nel caso del sig. Micheletti, quindi, sulla carta cittadino italiano ed argentino, veniva data prevalenza alla cittadinanza argentina poiché proprio in Argentina era localizzabile la sua residenza abituale prima del suo arrivo in Spagna.

Il sig. Micheletti decideva quindi di proporre ricorso, al fine di vedere riconosciuti i propri diritti, al competente Tribunale spagnolo; quest’ultimo, paventando un contrasto tra la normativa spagnola applicabile al caso di specie ed il diritto dell’Unione europea (*rectius* al tempo diritto comunitario), decideva di sospendere il giudizio per rimettere il quesito alla Corte di giustizia. In particolare, il giudice spagnolo si chiedeva se

le disposizioni comunitarie in materia di libertà di stabilimento ostino a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un altro Stato membro, che è simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, il diritto di avvalersi della suddetta libertà, per il solo motivo che la legislazione dello Stato ospitante lo considera come cittadino dello Stato terzo.

3. Il principio espresso dalla Corte di giustizia

La Corte del Lussemburgo, al fine di dare una soluzione alla questione sottoposta dal giudice nazionale, in primo luogo osserva che è necessario, nel caso di specie, partire dalla previsione del Trattato in materia di diritto di stabilimento, ossia l’art. 52 TCE (oggi art. 49 TFUE). Tale norma, infatti, concede il diritto di stabilimento alle persone aventi lo status di “cittadini di uno Stato membro”⁹. Tale

⁹ Art. 49 TFUE: “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate”.

norma risultava applicabile in quanto il sig. Micheletti aveva chiesto di esercitare tale suo diritto sulla base del "possesso della cittadinanza di un paese membro" (nella specie quella italiana).

In secondo luogo, secondo la Corte, la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale¹⁰, nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che deve essere tuttavia esercitata nel rispetto del diritto comunitario¹¹. In questo senso non è possibile che la legislazione di uno Stato membro limiti gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato. Afferma la Corte che

non è pertanto ammissibile un'interpretazione dell'art. 52 del Trattato secondo la quale, allorché il cittadino di uno Stato membro è simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, gli altri Stati membri possono subordinare il riconoscimento dello status di cittadino comunitario ad una condizione come la residenza abituale dell'interessato sul territorio del primo Stato¹².

La Corte di giustizia pertanto accoglie la tesi dell'avvocato generale Tesouro il quale, nelle proprie conclusioni, aveva segnalato come l'accoglimento dell'assunto della prevalenza di una sola cittadinanza

anche ai fini e per gli effetti delle norme di diritto comunitario, ne deriverebbe – in assenza di criteri univoci ed uniformi comuni a tutti gli Stati membri – che i casi di doppia cittadinanza troverebbero soluzioni diverse nei diversi Stati membri. La conseguenza inevitabile di una tale situazione sarebbe che, sulla base di criteri in sé legittimi, verrebbe a crearsi una situazione discriminatoria tra diverse categorie di cittadini. Infatti, essi sarebbero ammessi o meno a godere dei benefici riconosciuti dal diritto comunitario a seconda delle norme e/o dei criteri interni utilizzati, ai fini della soluzione dei conflitti di cittadinanza, dallo Stato in cui intendono stabilirsi, pregiudicando così una libertà fondamentale garantita dal Trattato allo stesso modo a tutti i cittadini degli Stati membri¹³.

¹⁰ La giurisprudenza della Corte a questo proposito ha sempre fatto riferimento ad un *principio di diritto consuetudinario internazionale*. Cfr. sul punto la Sentenza Corte giust. del 20 febbraio 2001, in causa n. C192/99, *Kaur*, in "Racc.", 2001, p. I-1237, punto 20.

¹¹ Tale precisazione, come si vedrà, costituisce una precisa ed espressa riserva che verrà ribadita dalla giurisprudenza della Corte.

¹² Cfr. punto 15 della sentenza Micheletti, cit. "La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che le disposizioni di diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento ostano a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un altro Stato membro, che è simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, il diritto di avvalersi di detta libertà per il solo motivo che la legislazione dello Stato ospitante lo considera come cittadino dello Stato terzo".

¹³ Conclusioni dell'avvocato generale Tesouro del 30 gennaio 1992, p. I-04239.

Il sig. Micheletti, in quanto *anche* cittadino di un Paese membro, doveva quindi vedersi riconosciuti tutti i diritti previsti dai Trattati, nella specie il diritto di stabilimento.

4. Cittadinanza europea, peculiarità e prospettive

Alla luce di quanto sopra specificato, non vi è dubbio alcuno che l'attribuzione della cittadinanza nazionale spetti ai singoli Stati membri¹⁴. Tale affermazione, tuttavia, deve essere certamente temperata sulla base di alcune limitazioni che già erano state inizialmente espresse nel caso Micheletti¹⁵. La specifica riserva ivi enucleata (cui si è fatto riferimento nel paragrafo precedente) è stata successivamente confermata e determinata dalla Corte di giustizia.

Si ricorda, ad esempio, quanto espresso nella recente sentenza *Rottmann*¹⁶ in cui nuovamente la Corte ha ribadito come gli Stati membri debbano, nell'esercizio della loro competenza in materia di attribuzione della cittadinanza nazionale, rispettare in ogni caso il diritto dell'Unione. Di tal ché, se è vero che in questo modo non è compromesso il principio di diritto internazionale che attribuisce agli Stati il diritto di determinare liberamente i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, allo stesso modo, allorquando si tratti di "cittadini dell'Unione europea e siano lesi i loro diritti tutelati dal diritto europeo, l'esercizio di questa prerogativa potrà essere oggetto ad un controllo giurisdizionale"¹⁷.

¹⁴ Informazioni aggiornate sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza negli Stati membri e sulle norme e sugli sviluppi politici in materia di cittadinanza dell'Unione sono reperibili sul sito web dell'Osservatorio europeo sulla cittadinanza al seguente link: <http://eudo-citizenship.eu>.

¹⁵ "La scelta della Corte di Giustizia di prescindere da ogni sindacato sull'effettività della cittadinanza conferita dagli Stati membri può forse trovare spiegazione, nel caso Micheletti [...] nell'esigenza di evitare che soggetti che uno Stato membro considera propri cittadini possano vedersi negata da altri Stati membri l'attribuzione di diritti derivanti dall'ordinamento comunitario, ma non consente di concludere per l'assenza di qualsiasi condizionamento di diritto comunitario alla competenza degli Stati": così B. NASCIBENE - A. LANG, *Cittadinanza*, cit., p. 13.

¹⁶ Sentenza Corte giust. del 2 marzo 2010, in causa n. C-135/08, *Rottmann*, in "Racc.", 2010, p. I-01449.

¹⁷ Il caso *Rottman*, cit., riguardava una decisione di revoca della cittadinanza comportante la perdita da parte dell'interessato (oltre alla cittadinanza dello Stato membro di naturalizzazione), anche della cittadinanza dell'Unione. Secondo la Corte, stante l'importanza per il diritto europeo della cittadinanza europea, i giudici nazionali sono chiamati a valutare le possibili conseguenze della decisione sotto il profilo della perdita dei diritti di cittadino dell'Unione. In particolare la decisione dovrà essere valutata in relazione alla gravità dell'infrazione commessa dall'interessato, al tempo trascorso ed alla possibilità per l'interessato di recuperare la propria cittadinanza di origine.

Tali puntualizzazioni non sono secondarie, poiché i diritti che discendono dalla cittadinanza europea (ancillare, come abbiamo visto, a quella nazionale) sono ad oggi davvero uno degli elementi maggiormente significativi del processo d'integrazione comunitario. Questi diritti hanno trovato di recente *nuova* formulazione a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni non del tutto irrilevanti rispetto all'assetto precedente¹⁸.

Ad esempio, non appare privo di significato che il nuovo testo del Trattato sull'Unione europea inserisca la cittadinanza europea tra le norme relative ai principi democratici¹⁹, sottolineando come tra questi due termini sussista una relazione imprescindibile ai fini che l'Unione si prefigge di perseguire.

In secondo luogo, si ritiene di segnalare come accanto ai diritti tradizionalmente connessi alla cittadinanza europea (su cui ci soffermeremo successivamente), sia stata rafforzata la possibilità da parte dei cittadini di partecipare direttamente alla vita dell'Unione: si pensi alla previsione dell'art. 11 TUE che prevede espressamente che

Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Altro elemento che invero non è solo testuale è l'intitolazione della parte seconda del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea come "non discriminazione e cittadinanza dell'Unione" a significare il forte collegamento che sussiste tra questi due elementi divenuti, grazie anche alla giurisprudenza della Corte del Lussemburgo, intrinsecamente legati l'uno con l'altro²⁰.

Da ultimo, non possono essere trascurati in questa sede i diritti che tradizionalmente sono connessi al possesso della cittadinanza europea; ci riferimento,

¹⁸ Cfr. anche la direttiva del 30 aprile 2004 n. 2004/58/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in "GUUE", n. L 158, 20 aprile 2004, p. 77. Tale direttiva modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

¹⁹ Articolo 9 TUE: "L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce". Cfr. anche gli artt. 10 e 11 TUE.

²⁰ Cfr. artt. 18 sgg. TFUE.

in particolare (oltre che all'art. 15 TFUE²¹ per quanto concerne l'accesso ai documenti) alla norma cardine dell'art. 20, par. 2 TFUE:

I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi²².

Quanto alla tutela diplomatica e consolare di cui al punto d), il successivo art. 23, par. 2, TFUE prevede a questo proposito la possibilità che le istituzioni competenti²³ possano adottare direttive per facilitare tale tutela²⁴. Accanto a tali previsioni, occorre infine segnalare come la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (annessa al Trattato di Lisbona) ed oggi dotata di valore giuridico vincolante, contenga specifiche norme relative alla cittadinanza europea²⁵. Ci riferiamo, precisamente, agli artt. 39 sgg., che in buona parte richiamano in modo espresso il contenuto degli articoli del TFUE già sopra ricordati²⁶.

²¹ Art. 15 TFUE: "Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo".

²² Interessante notare come questa norma rispetto alla precedente del precedente art. 17 TCE, con l'aggiunta dell'espressione "tra l'altro" chiarisce che non siamo di fronte ad un'elencazione esaustiva.

²³ Consiglio secondo procedura legislativa speciale previa consultazione del Parlamento europeo.

²⁴ L'art. 35 TUE prevede che le missioni diplomatiche e consolari e le delegazioni dell'Unione contribuiscono "all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini dell'Unione nel territorio dei Paesi terzi di cui all'art. 20, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle misure adottate in applicazione dell'art. 23 di detto Trattato".

²⁵ Lo stesso preambolo della Carta dichiara che "[l'Unione] pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

²⁶ Interessante la disposizione dell'art. 41 sul *Diritto ad una buona amministrazione*: "1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi

Appare evidente da quanto si è espresso come la cittadinanza europea, che ribadiamo essere fortemente ancorata a quella nazionale, diviene un elemento di indubbio interesse anche per l'integrazione di quelle generazioni di "cittadini" il cui collegamento con il continente europeo è rappresentato proprio dal possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri (è il caso dei figli di emigrati in Paesi extraeuropei, nel caso italiano ad es. nel Sud-America). La coscienza dei diritti che tale appartenenza porta con sé diviene certamente importante strumento di coesione e riavvicinamento delle nuove generazioni, figlie di quella emigrazione che ha caratterizzato l'Europa, ed in particolare l'Italia nei secoli passati.

Esse possono così trovare nella cittadinanza di uno degli Stati europei, e quindi direttamente nella cittadinanza europea, una nuova consapevolezza, che permetta loro di riavvicinarsi e (ri)appropriarsi effettivamente e concretamente (del)le proprie origini grazie alla convinzione di ognuno di essi che "*Civis europaeus sum*"²⁷.

Abstract

This paper analyzes the European citizenship rights starting from the Micheletti case (of the ECJ); the Author investigates the Member States powers concerning the allocation of citizenship and the rights for who has the nationality of a Member State and of a third country one (this is the case of many "European" migrants outside Europe).

confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua".

²⁷ A. MATTERA, "*Civis europaeus sum*", cit., pp. 431 sgg.